SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Università telematica «Pegaso»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2019.

Delimitazione territoriale della zona franca interclusa di Portovesme.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», e in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione nella regione di «punti franchi»;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche», e in particolare l'art. 1, che prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di «zone franche […] nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili», e stabilisce che la «delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività» sia effettuata, su proposta della regione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la proposta della Regione Sardegna di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/27 del 22 novembre 2017 e n. 4/2 del 30 gennaio 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il reg. (UE) n. 952/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del reg. (UE) n. 952/2013;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, ed in particolare l'art. 7, istitutivo delle Autorità di sistema portuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018, con cui è stato conferito alla sen. avv. Erika Stefani l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *i)*, relativo alla delega di funzioni riguardanti l'«elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti»;

Sentiti i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute e il Dipartimento per le politiche europee;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto determina la delimitazione territoriale della zona franca interclusa, di seguito ZFI, di Portovesme ed ogni altra disposizione necessaria alla sua operatività.

2. La ZFI di Portovesme comprende l'area indicata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto, secondo modalità attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all'andamento e alla tipologia della domanda insediativa. In particolare è individuato, come primo impianto, un lotto di circa 7 ettari (reticolo giallo), un'area di espansione di circa 12 ettari (reticolo celeste) e un'area di espansione previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate (reticolo *blu)*. L'operatività delle delimitazioni verrà definita, in relazione alla natura della domanda insediativa, in sede locale sulla base di specifici accordi con l'autorità doganale.

3. Nella ZFI è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice doganale dell'Unione europea e delle relative disposizioni di attuazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. La competenza alla realizzazione e gestione della ZFI è attribuita all'Autorità di sistema portuale del mar di Sardegna, di seguito: «AdSP» o «soggetto gestore», che può avvalersi nell'esercizio delle proprie competenze del Consorzio industriale provinciale Carbonia Iglesias, di seguito «SICIP». In tal caso i rapporti fra i soggetti coin-

volti saranno regolati da apposito accordo di programma fra la Regione autonoma della Sardegna, l'AdSP, il SICIP e il Comune di Portoscuso.

2. Fino all'effettiva assunzione delle funzioni da parte dell'AdSP, il SICIP proseguirà nelle proprie attività preliminari, sinora condotte, di istruttoria tecnico-amministrativa.

Art. 3.

Autorità doganale

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla normativa in materia, l'autorità doganale, alla quale dovrà fare riferimento il soggetto gestore in relazione ad ogni attività rilevante ai fini doganali, viene identificata nell'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Art. 4.

Delimitazione territoriale

1. Il soggetto gestore provvede alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.

2. Tale attività di delimitazione consiste nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con l'Autorità doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nella fornitura gratuita dei locali necessari a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza nonché nella ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.

Art. 5.

Piano operativo e programma triennale

1. L'AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano operativo della ZFI, unitamente a una stima dei relativi costi di gestione e realizzazione, che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il piano operativo è trasmesso all'Autorità doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è trasmesso all'Assessore dell'industria per la definitiva approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità, i compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Portovesme a tempo indeterminato; esso redige il programma triennale aggiornato annualmente, che entro il 31 ottobre precedente l'esercizio di riferimento è depositato presso l'Assessorato regionale dell'industria.

3. Il programma di cui al comma precedente è soggetto all'approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria. In difetto di approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il programma annuale, tempestivamente depositato, si intende tacitamente approvato per l'annualità di riferimento.

4. In caso di mancato deposito tempestivo del programma di cui al comma 2, il Presidente della regione nomina un commissario ad *acta* per i conseguenti adempimenti.

Art. 6.

Accreditamento operatori

1. Gli operatori che intendano avvalersi del regime della ZFI devono possedere specifici requisiti e autorizzazioni previsti dalla normativa di settore.

2. L'operatore che intende accreditarsi inoltra, tramite pec, al soggetto individuato mediante l'accordo di cui al precedente art. 2, comma 1, apposita istanza indicando la denominazione sociale della ditta, l'attività svolta dall'impresa, una pianificazione delle attività che si chiede di svolgere e i relativi flussi di merce previsti; dichiara, inoltre, l'impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni da effettuarsi nella ZFI. L'entità della garanzia è stabilita dal soggetto gestore in relazione alla natura delle operazioni che si intendono condurre, sulla base di criteri generali preventivamente determinati.

3. Conformemente alla vigente normativa unionale in materia, è prevista la prestazione di una idonea garanzia laddove l'operatore economico intenda assoggettare le merci ad un regime doganale per il quale tale garanzia è richiesta.

4. Costituisce fattore di facilitazione per l'accreditamento ad avvalersi del regime della ZFI il possesso, da parte degli operatori economici richiedenti, dell'autorizzazione AEOS/F, ai sensi del reg. (UE) n. 952/2013.

Art. 7.

Attività consentite

1. All'interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati le attività di stoccaggio merci unionali e non unionali, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione temporanea, transito comune o unionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni unionali in materia.

2. Le merci sono introdotte nella ZFI previa presentazione all'autorità doganale e sono soggette alle formalità previste dalle vigenti norme doganali.

3. Qualora le merci introdotte nella ZFI siano vincolate ad un regime doganale speciale, ad esse si applicano le vigenti disposizioni concernenti il medesimo regime.

Art. 8.

Obblighi degli operatori accreditati

1. Gli operatori economici forniscono all'autorità doganale le informazioni e/o documentazioni necessarie all'espletamento delle formalità doganali e al soggetto gestore quelle relative all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFI.

Art. 9.

Attività di controllo

1. L'autorità doganale provvede alla vigilanza del perimetro della ZFI, nonché ai controlli ai varchi di ingresso e di uscita della medesima.

2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici e operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

3. Nella ZFI il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all'autorità doganale, e ha facoltà, fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone e mezzi di trasporto previsti dalla normativa vigente, di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella ZFI per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

Art. 10.

Procedimenti autorizzativi

1. Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della ZFI, tutte le autorizzazioni diverse da quelle di carattere doganale, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto gestore, che trasmette la medesima richiesta immediatamente all'amministrazione o autorità competente senza alcuna valutazione di ammissibilità.

2. Il soggetto gestore assicura, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all'attività d'impresa, che ogni richiesta sia evasa tempestivamente e il procedimento amministrativo concluso entro trenta giorni, con un provvedimento motivato ed espresso, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. In caso di mancata risposta espressa e di mancata conclusione del procedimento entro trenta giorni, la richiesta si intende comunque accolta. Il termine di conclusione del procedimento può essere elevato massimo fino a novanta giorni solo in caso d'impossibilità di concludere il procedimento entro i trenta giorni di legge per fatto non imputabile al soggetto gestore.

Art. 11.

Attività promozionali

1. Il soggetto gestore svolge adeguata attività promozionale della ZFI sul piano regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo dell'area.

2. Nel programma triennale di cui all'art. 4, il soggetto gestore indica specificamente l'attività promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'autorità doganale e l'obbligo di programmazione di cui all'art. 5, il soggetto gestore agisce in piena autonomia.

2. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale.

3. L'AdSP, con proprio decreto, disciplina le modalità operative concernenti l'assegnazione degli spazi insediativi ed ogni altro aspetto connesso all'operatività della ZFI che esuli dalla competenza dell'Autorità doganale.

Roma, 16 maggio 2019

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
STEFANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1317

ALLEGATO

Tavola 1
Zona Franca Interclusa Portovesme

Allegato alla delibera n. del

Zona Franca Interclusa (mq: 7 ettari ca)

Area di espansione Zona Franca Interclusa (mq: 12ettari ca)

Fabbricati espansione previa riallocazione delle funzioni statali attualmente in esercizio

19A04419

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero nella Città Metropolitana di Torino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in Provincia di Torino;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2018, n. 534 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Città Metropolitana di Torino»;

Vista la nota del 30 maggio 2019 del Presidente della Regione Piemonte con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero nella Città Metropolitana di Torino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A04378

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2019 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal mese di maggio 2019, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Considerato che nel mese di maggio 2019 il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 17 e del 28 maggio 2019 e del 7 giugno 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 20 e 21 maggio 2019 e 11, 12 e 13 giugno 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1, nella misura determinata all'esito della valutazione

speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A04379

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 4.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 aprile 2019, n. 590 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 22 maggio 2019 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle prime misure urgenti, nonché una prima ricognizione degli interventi ritenuti più urgenti ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 aprile 2019, n. 590;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 giugno 2019, prot. n. CG 32849;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019, è integrato di euro 12.042.779,45 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A04380

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2019.

Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, recante incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale è disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità di attuazione della misura agevolativa;

Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2016, n. 297, che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in *start-up* innovative, ha elevato al 30 per cento l'aliquota del beneficio, tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di *start-up* innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il tetto massimo di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF;

Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si subordina l'efficacia delle disposizioni, di cui al predetto comma 66, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2015, n. 70, e successive modificazioni, recante la disciplina delle PMI innovative e, in particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con il quale viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità delle PMI innovative e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione europea l'attuazione della misura nel rispetto degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014);

Visto l'art. 4, comma 12-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso art. 4 concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative;

Visto il successivo comma 12-*ter* che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2014, rubricato «Modalità di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, rubricato «Modalità di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1986, n. 302;

Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014);

Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle «Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria» disciplinano le «Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dopo la loro prima vendita commerciale»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003);

Considerata l'opportunità di redigere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, atto a consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Vista la procedura di notifica adottata ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea C(2018) 8389 *final* del 17 dicembre 2018 che considera la misura di aiuto di Stato notificata relativa all'aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) - Italia - Incentivi fiscali per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per «*start-up* innovative» si intendono le società indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un *business plan* relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) per «incubatore certificato», si intende la società indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti

in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera *d)*;

f) per «altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera *d)*.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:

a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel caso di investimenti in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:

1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);

2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;

3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

c) alle *start-up* innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella *start-up* innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3.

Nozione di investimento agevolato

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up* innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*.

2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della *start-up* innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-*bis* del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.

4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Con riguardo alle *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Art. 4.

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna *start-up* innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla *start-up* innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5.

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *f)*, ricevano e conservino:

a) una certificazione della *start-up* innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) copia del piano di investimento della *start-up* innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;

2. per un'impresa senza limiti di età, un *business plan* relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, nonché, nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente

in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, e l'entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

3. Qualora l'esercizio delle *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 6.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere *a)* e *b)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle *start-up* innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della *start-up* innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;

e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della *start-up* innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.

4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-901

19A04418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2019.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Venezia» e il relativo documento unico riepilogtivo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Venezia», con sede in Portobuffolè (Treviso), per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018;

è stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018;

entro il termine previsto di sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;

Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea sono da considerare in parte «modifiche ordinarie» e in parte «modifiche unionali», le quali, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, del citato regolamento UE n. 33/2019, sono da separare ai fini del loro distinto seguito procedurale, che comporta, in caso di esito positivo della valutazione, l'approvazione delle «modifiche ordinarie» con provvedimento nazionale e l'approvazione delle «modifiche unionali» con decisione comunitaria;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Venezia» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, mentre si rimanda ad altro provvedimento ministeriale la definizione dell'*iter* procedurale nazionale delle «modifiche unionali» contenute nella stessa domanda, per l'ulteriore seguito presso la Commissione U.E.;

Ritenuto inoltre che, in relazione alle norme di etichettatura, il sinonimo Pinot delle varietà Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 della proposta di modifica del disciplinare, è stato riservato ai vini spumanti, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea (regolamento delegato UE 2019/33) e nazionale (decreto ministeriale 13 agosto 2012);

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Venezia», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Venezia» consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Venezia» provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Venezia» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VENEZIA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Venezia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso, anche nella versione «riserva»;

Merlot anche nella versione «riserva»;

Cabernet sauvignon anche nella versione «riserva»;

Cabernet franc;

Carmenère;

Malbech anche nella versione «riserva»;

Cabernet anche nella versione «riserva»;

Refosco dal peduncolo rosso anche nella versione «riserva»;

Pinot nero anche nella versione spumante (cat. *VSQ)*;

Pinot nella versione «Spumante» (cat. *VSQ)*;

Pinot rosato o rosé nella versione «Spumante» (cat. *VSQ)*;

Chardonnay;

Chardonnay «Spumante» (cat. *VSQ)* e «Frizzante» anche con la specificazione bi-varietale con Glera, Verduzzo, Tai, Pinot bianco e Pinot nero (vinificato in bianco);

Manzoni bianco;

Sauvignon;

Verduzzo anche nella versione «Passito»;

Pinot bianco;

Traminer anche nella versione «Spumante» (cat. *VSQ)*;

Tai;

Pinot grigio anche nella versione «Rosato»;

Pinot grigio anche nella versione «Spumante» e rosato «Spumante» (cat. *VSQ)* e anche nella versione «Frizzante» e rosato «Frizzante»;

Bianco anche nella versione «Passito» e «Spumante» (cat. *VSQ)* e «Frizzante»;

rosato o rosè anche nella versione «Spumante» (cat. *VSQ)* e «Frizzante».

2. La denominazione di origine controllata «Venezia» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca di analogo colore: Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o trevigiano); Tai; Chardonnay; Manzoni bianco; Pinot bianco; Pinot nero; Merlot; Carmenère; Cabernet sauvignon; Cabernet franc e Refosco dal peduncolo rosso.

2. La denominazione di origine controllata «Venezia» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca di analogo colore: Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o trevigiano); Tai; Chardonnay; Manzoni bianco; Pinot bianco; Pinot nero; Merlot; Carmenère; Cabernet sauvignon; Cabernet franc e Refosco dal peduncolo rosso.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère), Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai da Tocai friulano, Traminer e Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l'85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot (in versione «Spumante») deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero (vinificato in bianco) da soli o congiuntamente.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot rosato o rosé (in versione «Spumante») deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: Pinot grigio, Pinot bianco per almeno il 50%, Pinot nero dal 5% al 50%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Cabernet deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère da soli o congiuntamente.

5. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» rosato o rosè (anche in versione spumante e frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e «Venezia» iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

6. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» rosso deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e «Venezia» iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» bianco, bianco passito, bianco frizzante e bianco spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Tocai friulano e/o Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano e/o Glera per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo o del Pinot nero (vinificato in bianco), ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le Province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata «Venezia» comprende tutto il territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso.

Art. 4.
Norme di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Venezia» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi ad esclusione per il Raboso Piave e Raboso veronese per il quale il numero di piante non può essere inferiore a 1.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi «Bellussi», con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

I vigneti allevati a «Bellussi» impiantati ed allevati a «Bellussi», prima del riconoscimento della DOC «Venezia» e dell'approvazione del relativo del disciplinare di produzione, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2010 sono idonei alla produzione della denominazione «Venezia» a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura; consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologie	Produzione massima t uva/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo % vol.
Rosso	16	10,00%
Merlot	16	10,00%
Cabernet sauvignon (**)	16	10,00%
Cabernet franc (**)	16	10,00%
Carmenère (**)	16	10,00%
Malbech	16	10,00%
Refosco dal peduncolo rosso	16	10,00%
Pinot nero (****)	16	10,00%
Pinot nero spumante	16	9,50%
Chardonnay	15	10,00%
Chardonnay frizzante e spumante	15	9,50%
Manzoni bianco	15	10,00%
Sauvignon	15	10,00%
Verduzzo trevigiano (***)	15	10,00%
Verduzzo friulano (***)	15	10,00%
Pinot bianco (****)	15	10,00%
Tocai friulano	15	10,00%
Traminer	15	10,00%
Traminer spumante	15	9,50%
Pinot grigio (****)	15	10,00%
Pinot grigio spumante e frizzante	15	9,50%
Bianco	15	10,00%
Bianco spumante	17	9,50%
Bianco frizzante	17	9,50%
Rosato o rosè	17	9,50%
Rosato o rosè frizzante e spumante	17	9,50%
Raboso Piave/veronese (*)	17	9,50%

(*) Varietà atte a produrre la tipologia rosè

(**) Varietà atte a produrre la tipologia Cabernet

(***) Varietà atte a produrre la tipologia Verduzzo

(****) Varietà atte a produrre anche la tipologia «Pinot» spumante

6. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Venezia», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela può, sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Le uve delle varietà destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet, Malbech e Refosco dal peduncolo rosso designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli indicati precedentemente.

Art. 5.
Norme di vinificazione

1. Le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento ed elaborazione delle tipologie spumante e frizzante devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle Province di Udine e Pordenone.

2. È consentita l'aggiunta di mosti e/o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Venezia» nel limite massimo del 15% a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale.

3. La tipologia rosato/rosè è ottenuta dalla spremitura soffice delle uve di cui al comma 3 dell'art. 2 e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5. La resa massima dell'uva in vino nelle versioni «passito» e per i vini passiti destinati alla preparazione delle versioni riserva, non deve superare il 50%.

6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

7. La denominazione di origine controllata «Venezia» nelle versioni spumante e frizzante di cui all'art. 1, deve essere prodotta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

8. Nella preparazione dei vini della tipologia «riserva» possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento per un limite massimo del 30%.

9. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

10. Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del 15 novembre. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendessero necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del consorzio di tutela, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre. Le uve al termine dell'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

11. I vini designati nella tipologia «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.

12. I vini designati nella tipologia «passito» non possono essere immessi al consumo prima di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli o dorati;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Bianco passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Chardonnay:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Pinot grigio e Pinot grigio rosato:
colore: da giallo paglierino al ramato o rosato più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Manzoni bianco:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, floreale, intenso;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Verduzzo:
colore: dal giallo dorato al giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Verduzzo passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Sauvignon:
colore: dal giallo paglierino al dorato talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Pinot bianco:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Tai:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: intenso, fine;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Traminer:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Merlot e Merlot riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore:, secco, armonico, di pieno corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:23 g/l e 25 g/l nella versione riserva;

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

Cabernet sauvignon e Cabernet sauvignon riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:23 g/l e 25 g/l nella versione riserva;

Malbech e Malbech riserva:

colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se invecchiato;

odore: caratteristico, fine;

sapore: asciutto, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva;

Cabernet e Cabernet riserva:

colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, erbaceo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva;

Carmenère:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, erbaceo e persistente;

sapore: asciutto, erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso e Refosco dal peduncolo rosso riserva:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva;

Pinot nero:

colore: rosso rubino anche tenue, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: fine, caratteristico;

sapore: secco, fruttato, talvolta con retrogusto amarognolo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

Rosato o rosé:

colore: rosato più o meno tenue;

odore: fruttato, delicato;

sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Traminer spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Pinot grigio spumante e Pinot grigio rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino chiaro, talvolta ramato o rosato più o meno intenso;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Rosato o rosé spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: caratteristico, fruttato talvolta con sentore di lievito;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Pinot spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Pinot rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Pinot nero spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dal giallo paglierino al tendente rosato;

odore: delicato e fruttato;

sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Bianco frizzante:

spuma: fine ed elegante;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:14 g/l;

Pinot grigio frizzante e Pinot grigio rosato frizzante:

spuma: fine ed elegante;

colore: giallo paglierino chiaro talvolta ramato o rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Rosato/rosè frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco adabboccato, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Chardonnay frizzante:
spuma: fine ed elegante;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

Rosso e Rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso e persistente;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva.

2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da bivarietali, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore e il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Venezia» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. Per il vino a DOC «Venezia» rosso in etichetta può essere omesso il riferimento del colore.

5. Per i vini a DOC «Venezia» bianco, bianco spumante e bianco frizzante in etichetta può essere omesso il riferimento del colore.

6. Per il vino Pinot grigio anche spumante e frizzante, può essere indicato il riferimento al colore rosato o suoi sinonimi (Blush, ramato, ecc.).

7. Nella designazione e presentazione dei vini rosso e rosato o rosè non è consentito il riferimento ai nomi dei vitigni Raboso Piave e Raboso veronese e relativi sinonimi.

8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

9. Nella designazione e presentazione dei vini DOC «Venezia», è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, di cui all'art. 1, comma 2, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute, figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» fino a cinque litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, chiuse ad esclusione dei vini spumanti con tappo raso bocca.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Venezia» immessi al consumo in bottiglie fino a due litri, ad esclusione dei vini spumanti, è ammesso l'utilizzo del tappo capsula a vite.

3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata «Venezia», ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica:

fattori naturali: l'area della DOC «Venezia» si estende nella parte orientale della Pianura padana, dalla zona pedecollinare della Provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare Adriatico della Provincia di Venezia. Il clima dell'area DOC «Venezia» è pertanto definito «temperato umido» e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.

I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall'azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l'area di produzione. La pianura si può facilmente dividere in due parti, l'alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille;

fattori umani e storici: la viticoltura nell'area veneziana e trevigiana è presente sin dall'epoca romana come testimoniano i numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte. Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell'abbazia di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all'espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall'800 importanti punti di riferimento per l'attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire «aristocratica» e che permette ai contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.

I vini di «Venezia» avevano una qualità che i vini «foresti» (stranieri) spesso non avevano, grazie sia alla predisposizione ambientale alla coltivazione della vite, sia alla corsa al miglioramento della qualità da parte dei nobili, per affermare il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.

Il comparto viti-vinicolo dell'area DOC «Venezia» negli ultimi 20-25 anni, dopo i danni da gelo del 1985, ha dato una nuova impostazione ai vigneti basata su densità di impianto e scelte clonali finalizzati ad una maggiore qualità dei vini. È sulle basi di questa storia millenaria, fatta di studio, dedizione e tenacia dell'uomo che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC «Venezia».

b) Specificità del prodotto: i vini rossi della denominazione «Venezia» sono caratterizzati un'elevata intensità colorante che può andare dal rosso rubino a quello granato durante l'invecchiamento; tonalità colorante che mantengono negli anni. Queste sono dunque le caratteristiche necessarie affinché questi vini possano meritarsi la menzione riserva.

In funzione delle zone, possono essere più accentuati i sentori di confettura e frutti di sottobosco oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto è sempre pieno con una buona tannicità e un ottimo equilibrio acido. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. All'olfatto possono evidenziare note primarie floreali, in particolare di acacia, fiori di campo e camomilla che vanno verso il fruttato e si focalizzano per lo più in note di mela, pera e albicocca. Al sapore spicca una marcata sapidità e persistenza gustativa.

Caratteristiche che vengono amplificate nei vini «passiti», in questa area è tradizione consolidata di mettere in fruttaio le uve destinate all'elaborazione dei «passiti». Spesso queste uve vengono preventivamente sottoposte all'appassimento in pianta. Queste tipologie di vini sono nate per accompagnare i dolci e i biscotti della tradizione culinaria locale. Il Verduzzo trevigiano e friulano sono particolarmente adatti all'appassimento, a queste si accompagnano in percentuale variabile anche altre varietà per aumentare la frazione aromatica o acida in funzione dell'interpretazione del produttore.

Negli ultimi 15/20 anni si è particolarmente diffusa l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, con il metodo Martinotti. Dalle colline del trevigiano a scendere nella valle del Piave, la produzione dei vini spumanti e frizzanti si è consolidata tanto da rendere questa area fra le più importanti a livello mondiale. Segno evidente della forte vocazione di questo ambiente per la produzione di questi vini la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto: il territorio su cui si sviluppa la DOC «Venezia» è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda dei terreni di origine. La differenza di suoli permette infatti di dedicare i terreni più sciolti e ricchi di scheletro alle varietà bianche per ottenere maggiore fragranza e freschezza; i vini così ottenuti esprimo note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche per la spumantizzazione, mentre al gusto presentano una marcata sapidità e persistenza gustativa, tipiche della zona.

I terreni argillosi pesanti vengono destinati ai vitigni a bacca rossa per avere vini a maggior corpo e struttura; essi infatti donano ai vini rossi un'elevata intensità colorante, persistente anche con il passare degli anni; tali terreni, in funzione delle zone, possono dare sentori di confettura e frutti di bosco più o meno accentuati nonché note speziate di tabacco o erbacee. L'elevata dotazione minerale dei terreni argillosi permette di ottenere vini dal gusto pieno grazie alla buona tannicità e un ottimo equilibrio acidico. Anche i vini rosati ottenuti nei terreni argillosi, presentano un colore persistente e un equilibrato rapporto acidico.

Il clima temperato umido e la buona escursione termica fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico dell'uva, oltre a esaltare il quadro acido dei vini e consentono di ottenere vini più freschi e longevi.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

«Valoritalia S.r.l.», sede amministrativa: via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel. 0445/313088 - fax 0445/313080, e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La società «Valoritalia» è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *1*

VITIGNI IDONEI ALLA COLTIVAZIONE
PER LA PROVINCIA DI TREVISO E LA PROVINCIA DI VENEZIA

Provincia di Treviso

Bianchetta trevigiana	Boschera	Cabernet franc
Cabernet sauvignon	Carmenère	Chardonnay
Corbina	Franconia	Glera
Glera lunga	Grapariol	Incrocio Manzoni 2.15
Malbech	Malvasia istriana	Manzoni bianco
Marzemina grossa	Marzemino	Merlot
Muller Thurgau	Perera	Pinot bianco
Pinot grigio	Pinot nero	Raboso piave
Raboso veronese	Recantina	Refosco peduncolo rosso
Riesling	Riesling italico	Sauvignon
Tocai friulano	Traminer aromatico	Turchetta
Verdiso	Verduzzo friulano	Verduzzo trevigiano
Wildbacher	Barbera	Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3	Lambrusco di Sorbara	Marzemina bianca
Manzoni moscato (incrocio Manzoni 13. 0. 25)	Manzoni rosa (incrocio Manzoni 1. 50)	Moscato bianco
Tocai rosso	Ancellotta	Fertilia
Flavis	Italica	Nigra
Petit verdot	Prodest	Rebo
Syrah		

Provincia di Venezia

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Chardonnay
Carmenère	Corbina	Glera
Glera lunga	Grapariol	Malbech
Malvasia istriana	Manzoni bianco	Marzemina grossa
Merlot	Pinot bianco	Pinot grigio
Pinot nero	Raboso piave	Raboso veronese
Refosco peduncolo rosso	Riesling	Riesling italico
Sauvignon	Tocai friulano	Traminer aromatico
Turchetta	Verduzzo friulano	Ancellotta
Barbera	Franconia	Marzemina bianca
Marzemino	Moscato bianco	Muller Thurgau
Tocai rosso	Verduzzo trevigiano	Petit verdot
Syrah		

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO
DISCIPLINARE CONSOLIDATO VINI DOP «VENEZIA»

1. Documento unico.

1.1. Denominazione: Venezia (it).

1.2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino;

5. Vino spumante di qualità;

8. Vino frizzante.

1.4. Descrizione dei vini:

categoria vino (1) rossi: «Venezia» rosso e «Venezia» con specificazione di vitigno.

I vini rossi della DOP «Venezia», anche con indicazione dei vitigni Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmènere, Malbech, Cabernet, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, hanno colore da rosso rubino a rosso intenso, con eventuali riflessi granato o violacei se sottoposti a invecchiamento come per le versioni riserva; odore intenso, fine e persistente; sapore secco armonico e vellutato, a volte erbaceo o fruttato a secondo dei vitigni prevalenti utilizzati. Il titolo alcolometrico totale minimo 11,00% vol., per i vini con menzione riserva 12,50% vol. Estratti non riduttori minimi 23 g/l, per i vini con menzione riserva minimo 25 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	11,00
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

categoria vino (1) bianchi e rosati: «Venezia» bianco, «Venezia» con specificazione di vitigno, «Venezia» rosato.

I vini bianchi della DOP «Venezia», anche con indicazione dei vitigni Chardonnay, Pinot grigio (anche in versione rosato), Manzoni bianco, Verduzzo, Sauvignon, Pinot bianco, Tai, Traminer, hanno colore da giallo paglierino a dorato, talvolta con riflessi verdognoli; per i rosati rosato più o meno tenue talvolta ramato; odore intenso caratteristico; sapore secco, armonico e vellutato, a volte fruttato a secondo dei vitigni prevalenti utilizzati come per il Pinot e il Pinot grigio. Il titolo alcolometrico totale minimo va da 10,50% vol. per il «Venezia» rosato a minimo 11,00% vol. per le altre tipologie, estratti non riduttori minimo 14 g/l, per il «Venezia» rosato minimo 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	10,50
Acidità totale minima:	4,50
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

categoria vino (1) «Venezia» con menzione passito anche con indicazione di vitigno.

I vini della DOP «Venezia», sono prodotti anche nella versione passito bianco e con indicazione del vitigno Verduzzo, hanno colore giallo dorato più o meno intenso talvolta ambrato; odore intenso caratteristico sapore dolce, armonico e vellutato. Il titolo alcolometrico totale minimo 15,00% con estratti minimo 26 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	12,00
Acidità totale minima:	4,50
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	25
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

categoria vino spumante di qualità (5) «Venezia» spumante bianco, rosato e con indicazione di vitigno.

I vini spumanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay e Traminer hanno spuma fine ed evanescente, colore dal giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi dorati o ramati o tendenti al rosato se vinificati in bianco da vitigni a bacca nera; odore delicato e fruttato; sapore fresco, armonico, da brut nature a demisec, anche dolce e aromatico per il varietale Traminer.

Il titolo alcolometrico totale minimo 10,50% vol. con estratti minimo 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	10,50
Acidità totale minima:	5,00
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

categoria vino frizzante (8) «Venezia» frizzante bianco, rosato e con indicazione di vitigno

I vini frizzanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot grigio, Chardonnay hanno colore dal giallo paglierino più o meno intenso talvolta ramato o rosato più o meno intenso; odore delicato e fruttato; sapore da secco ad abboccato.

Il titolo alcolometrico totale minimo 10,50% vol. con estratti minimo 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	10,50
Acidità totale minima:	4,50
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

1.5. Pratiche di vinificazione.

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche:

vinificazione spumanti e frizzanti. I vini spumanti e frizzanti devono essere prodotti esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave;

utilizzo uve sottoposte ad appassimento per la produzione delle tipologie «riserva». Nella preparazione dei vini con menzione riserva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento per un limite massimo del 30%.

1.5.2. Rese massime:

Chardonnay anche spumante e frizzante, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Tocai friulano: 105 ettolitri per ettaro;

Bianco spumante e frizzante, rosato o rosé anche spumante e frizzante, Raboso Piave e Raboso veronese: 119 ettolitri per ettaro;

«Venezia» rosso, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero anche spumante: 112 ettolitri per ettaro;

«Venezia» bianco, Pinot bianco, Traminer anche spumante, Pinot grigio anche spumante e frizzante: 105 ettolitri per ettaro.

1.6. Zona geografica delimitata: la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Venezia» comprende tutto il territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino:

Pinot grigio - Pinot;

Tocai friulano B. - Tai;

Raboso piave N. - Friulano;

Raboso veronese N. - Raboso;

Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco;

Traminer aromatico Rs;

Manzoni bianco B.;

Sauvignon B.;

Verduzzo friulano B. - Verduzzo;

Verduzzo trevigiano B. - Verduzzo;

Cabernet franc N. - Cabernet;

Cabernet sauvignon N. - Cabernet;

Carmenère N. - Cabernet;

Pinot nero N. - Pinot;

Merlot N.;

Malbech N.;

Glera lunga B. - Glera;

Chardonnay B.;

Pinot bianco B. - Pinot;

1.8. Legame con la zona geografica: DOP «Venezia» legame con l'ambiente: la viticoltura nell'area veneziana e trevigiana è presente da sempre in questo territorio, ma è la Repubblica di Venezia, con la nascita dello «Stato de terra» che darà una forte accelerazione nello sviluppo della viticoltura locale. Al grande declino del '700 e parte del '800 la viticoltura uscirà grazie al costante e qualificato lavoro svolto principalmente dalla Scuola enologica di Conegliano che contribuirà a creare nel nord est italiano un importante polo vitivinivicolo. Il clima dell'area DOC «Venezia» è definito «temperato umido» e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza del mare e dei monti, alla presenza di aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione ai venti.

L'area di produzione della DOC «Venezia» si estende sulle Province di Treviso e Venezia, è un ampio territorio di origine alluvionale. I suoli si sono formati con la deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall'azione dei grandi fiumi Brenta, Piave, Tagliamento e secondariamente del Livenza. La pianura si può facilmente dividere in due parti, l'alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nell'alta pianura i suoli si caratterizzano per la presenza di conoidi ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, dopo la fascia delle risorgive, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori, la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille.

Il territorio su cui si sviluppa la DOC «Venezia» è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda dei terreni di origine e dei vitigni utilizzati. Nei terreni più sciolti e ricchi di scheletro si coltivano generalmente le varietà bianche per ottenere maggiore fragranza e freschezza, i vini così ottenuti esprimono note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche per la spumantizzazione. I terreni argillosi vengono destinati ai vitigni a bacca rossa per avere vini rossi e rosati a maggior corpo e struttura. L'elevata dotazione minerale dei terreni argillosi permette di ottenere vini dal gusto pieno grazie alla buona tannicità e un ottimo equilibrio acidico.

I vini prodotti, presentano colori dal giallo paglierino al dorato grazie a macerazioni più o meno prolungate, odori intensi, fini e persistenti grazie ad escursioni termiche nei periodi pre vendemmiali e sapori armonici, asciutti e sapidi grazie ai terreni di natura ghiaiosa nella fascia settentrionale e limo argillosi nella fascia meridionale. Ne consegue che i vini bianchi prodotti in terreni sciolti esprimono note fresche e fruttate, sono particolarmente adatti alla spumantizzazione, mentre i rossi specie nei terreni più argillosi hanno struttura e persistenza anche per l'invecchiamento.

Categoria vino (1): i vini rossi e rosati della DOP «Venezia» grazie ai terreni argillosi pesanti destinati ai vitigni a bacca rossa utilizzati nella produzione dei vini di questa categoria danno maggior corpo e struttura ai vini e permettono una elevata intensità colorante che si mantiene anche negli anni. Al profumo possono essere più accentuati i descrittori di confettura e frutti sottobosco oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto è sempre pieno con una buona tannicità e un ottimo equilibrio acido. Per i vini bianchi derivanti da uve coltivate in suoli più sciolti e ricchi di scheletro si ottengono vini fragranti e freschi e si possono evidenziare al naso note primarie come il fruttato e il floreale che poi si focalizzano per lo più in note di mela pera e albicocca che si contrappongono a quelle di acacia fiori di campo e camomilla. La struttura può essere più o meno importante ma spicca una eccellente nota malica data delle buone escursioni tra il giorno e la notte. Caratteristiche che vengono amplificate nei vini «passiti». In questa area è tradizione consolidata di mettere in fruttaio le uve destinate all'elaborazione dei «passiti». Spesso queste uve vengono preventivamente sottoposte all'appassimento in pianta. In particolare il Verduzzo trevigiano e friulano sono particolarmente adatti all'appassimento, a queste si accompagnano in percentuale variabile anche altre varietà per aumentare la frazione aromatica o acida.

Categoria vini spumanti di qualità (5) e vini frizzanti (8): le varietà bianche esprimono vini con note fresche floreali e fruttate, derivanti dai terreni più sciolti e ricchi di scheletro che danno alle varietà bianche maggior fragranza e freschezza aiutate dalle escursioni termiche fra il giorno e la notte derivanti da un clima temperato e umido, pertanto si

prestano pertanto in maniera particolare per la produzione dei vini spumanti e frizzanti, pratiche consolidate tanto da rendere questa area fra le più importanti a livello mondiale. Segno evidente della forte vocazione di questo ambiente.

I vini spumanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay e Traminer hanno colore dal giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi dorati o ramati o tendenti al rosato se vinificati in bianco da vitigni a bacca nera; odore delicato e fruttato; sapore fresco, da brut nature a demisec, anche dolce e aromatico per il varietale Traminer.

I vini frizzanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot grigio, Chardonnay hanno colore dal giallo paglierino più o meno intenso talvolta ramato o rosato più o meno intenso; odore delicato e fruttato; sapore da secco ad abboccato.

Il metodo di produzione per dette categorie è tradizionalmente quello della rifermentazione in autoclave.

1.9. Ulteriori condizioni: nessuna.

19A04361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2019.

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Con il presente provvedimento si apportano modifiche al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».

L'intervento dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE (*Payment Account Directive*, c.d. *PAD)* e al capo II-*ter*, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente.

Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafo 2; la sezione II, paragrafi 3, 4, 7 e 8.1; la sezione III, paragrafo 4; la sezione IV, paragrafo 3; la sezione V, paragrafo 2.2; la sezione VI, paragrafi 4.1, 6 e 7; la sezione VII, paragrafi 6.2 e 6.3; la sezione VIII, paragrafo 1; gli Allegati 4A, 5A, 6 e 6A.

In conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 8 del proprio regolamento del 24 marzo 2010 — concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale — la Banca d'Italia non ha svolto un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione, in ragione del fatto che le modifiche apportate sono di stretto adeguamento alla disciplina europea e non comportano apprezzabili costi addizionali per i destinatari.

Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020. A partire da questa stessa data si applicano anche le modifiche alla sezione VI in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, attuative della direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive* 2, c.d. PSD2), apportate con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo 2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».

Roma, 18 giugno 2019

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI «TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI» DEL 29 LUGLIO 2009.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

SEZIONE I

[*Omissis*]

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

— articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quinquies* 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;

— articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;

— articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

— articolo 128-*decies* del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

— deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;

— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui*;

— deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*;

— decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante *Disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori*.

Si richiamano, inoltre:

— Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

— Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;

— Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento;

— Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria;

— articolo 128-*ter* del T.U.;

— articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel titolo VI del T.U.;

— articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante *Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 6-*bis* (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*);

— decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

— decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante *Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*;

— decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante *Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE*;

— decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante *Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi*, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante è consegnato, opportunamente compilato, il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE; l'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole;

— decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**,** (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale;

— decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 36-*bis*;

— decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-*bis* e 28;

— decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1-*ter*;

— decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in particolare, l'articolo 11-*quaterdecies* in materia di prestito vitalizio ipotecario;

— decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, n. 226;

— decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, *Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*;

— deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante *Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*;

— decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;

— decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante *Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*, e successive modifiche e integrazioni;

— provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante *Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi*;

— provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni;

— regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[*Omissis*]

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[*Omissis*]

3. Fogli informativi

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.

I fogli informativi contengono almeno:

— informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);

— le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;

— un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l'indicatore di costo se richiesto, ecc.) (1);

— le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario (2) e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).

---

(1) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.

(2) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti dall'articolo 120-*ter* del T.U., il foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento (1).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile.

Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.

L'intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente per i consumatori sono redatti in conformità del modello previsto nell'Allegato 4A. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.

Per i contratti di conto corrente**:**

- il foglio informativo riporta altresì eventuali requisiti minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo;
- in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono riportate in uno o più fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente – oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente – un fascicolo contenente il foglio informativo o i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto.

  Le spese riportate nel foglio informativo di cui all'Allegato 4A includono, per ciascuna voce di costo, eventuali oneri fiscali e spese di scritturazione contabile, con evidenza della parte di costo imputata a titolo di onere fiscale o di spesa di scritturazione;
- se nell'intestazione del foglio informativo di cui all'Allegato 4A, sotto la denominazione del conto, sono riportati i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa", il foglio informativo riporta – nella sezione denominata "Che cos'è il conto corrente" – la seguente avvertenza "Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere

---

(1) Se il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio informativo concernente il solo servizio accessorio.

indicato il *conto di base*; chieda o si procuri il relativo foglio informativo".

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

Per i finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il foglio informativo:

- riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un richiamo al rischio di cambio dell'operazione;
- contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza e, per i finanziamenti rateali, sulle singole rate, derivante da: *i)* un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento; *ii)* per i finanziamenti di durata superiore a due anni, un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente (eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate *sub* i) e ii).

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario

committente, i dati e la qualifica (1) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.

Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta, il foglio informativo e, se è prevista**,** una Guida ai sensi del paragrafo 2, nonché, in caso di conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI, il Documento informativo sulle spese. In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). L'intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell'offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (2).

L'intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni della presente sezione.

L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, se il foglio informativo, il Documento informativo sulle spese e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e l'idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.

[*Omissis*]

7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni

---

(1) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

(2) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo, del Documento informativo sulle spese e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (1); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.

Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

8. Indicatori di costo

8.1 *Conti di pagamento*

Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo sulle spese dei conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI riportano un "Indicatore dei Costi Complessivi" (ICC), calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A.

I profili di utilizzo riportati nell'Allegato 5A sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (2).

Ai fini del calcolo dell'ICC si distinguono tre tipologie di conti:

1) conti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media);
2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. "ordinari"), per i quali il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra

---

(1) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio, purché sia comunque accluso.

(2) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti.

descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto, conti per l'addebito delle rate del mutuo);

3) conti c.d. "in convenzione" (1), per i quali è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l'ICC, per ciascuno dei diversi profili (2):

a) nel Documento informativo sulle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre 2017 e dall'Allegato 5A. Per i conti *sub* 1), se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto"; (3)

b) nel Riepilogo delle spese di fine anno inviato nell'ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.2. Per le tipologie di conti *sub* 1) e 2) sono riportati gli ICC pubblicizzati sul Documento informativo sulle spese dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio (4), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6.

Per i conti *sub* 3 (cd. "in convenzione"), gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito Documento informativo sulle spese, trattare i conti in convenzione come i conti *sub* 1) per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel Documento informativo sulle spese e nel Riepilogo delle spese di fine anno);

2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un Documento informativo sulle spese (comprensivo, quindi, dei relativi ICC), riportare nel Riepilogo delle spese di fine anno l'ICC, calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti *sub* 1), relativo al conto offerto dall'intermediario ai consumatori più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli intermediari usano lo schema indicato nell'Allegato 6A. A questi fini, gli intermediari riportano in modo

---

(1) Per tali si intendono i conti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

(2) Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall'Allegato 5A.

(3) Per i conti *sub* 1), i profili ai quali il conto è destinato sono chiaramente riportati nell'intestazione del foglio informativo, sotto la denominazione del conto. Per i conti *sub* 2), nell'intestazione del foglio informativo, sotto la denominazione del conto, è riportata chiaramente la seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni.".

(4) Se il prodotto non è più commercializzato, il Riepilogo delle spese riporta l'ICC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

chiaro, in luogo della frase indicata nella sezione IV, paragrafo 3.2, la seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta – sia al momento dell'offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell'ICC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.

Inoltre, gli intermediari, nell'ambito delle procedure di governo e controllo sui prodotti (sezione XI, paragrafo 1-*bis*) tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento (1).

[*Omissis*]

---

(1) Con riferimento ai prodotti ai quali non si applicano le disposizioni della sezione XI, paragrafo 1-*bis*, gli intermediari tengono conto dei profili indicati nel presente paragrafo nello svolgere la valutazione sull'opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2).

SEZIONE III

CONTRATTI

[*Omissis*]

4. Conto di base

Ai sensi dell'articolo 126-*noviesdecies* del T.U. le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un "conto di base" avente le caratteristiche individuate dall'articolo 126-*vicies semel* del T.U. Nel caso in cui gli intermediari già offrano un conto di pagamento che non prevede l'applicazione di costi a carico del consumatore almeno con riguardo ai servizi e al numero di operazioni previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al paragrafo successivo (1), l'obbligo di offerta del "conto di base" si intende soddisfatto; in questo caso, il foglio informativo del conto specifica che esso tiene luogo del "conto di base" ed è assoggettato alla disciplina del "conto di base" prevista dal T.U. Si applica il paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori.

Il "conto di base" include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni e servizi nonché le relative scritturazioni contabili. In base alla legge:

a) il numero e la tipologia di servizi inclusi è stabilito dal T.U. (articolo 126 -*vicies semel* e Allegato A del T.U.) e da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato sentita la Banca d'Italia. Sempre con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il "conto di base" è offerto senza spese;

b) resta ferma la possibilità di addebitare al cliente spese per le operazioni eccedenti i limiti indicati dal decreto (c.d. "operazioni in numero superiore") e per le operazioni aggiuntive, alle condizioni da questo stabilite.

Al "conto di base" si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, incluso il presente provvedimento.

In deroga a quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 8, l'ICC del "conto di base" è calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse; in deroga all'Allegato 5A, l'ICC è calcolato con riferimento ai soli "profili tipo" di conto di base previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 126-*vicies semel* del T.U. e con riguardo al numero di operazioni e ai servizi ivi previsti.

[*Omissis*]

---

(1) Il conto si reputa gratuito quando il relativo ICC, calcolato in conformità di quanto previsto per l'ICC del conto di base, è pari a 0 euro.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

[*Omissis*]

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 *Disposizioni di carattere generale*

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (1).

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (2).

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e riporta le condizioni economiche in vigore (3). Le condizioni modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore per il cliente non superiore a euro 2.500.

---

(1) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).

(2) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di sintesi, non è necessario l'invio o la consegna di una comunicazione relativa all'intero anno.

(3) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del contratto.

Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente o
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

In applicazione dell'articolo 127-*bis* del T.U.:

- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici;
- il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall'intermediario e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (1).

Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (2).

---

(1) Con riguardo all'applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.

(2) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.

3.2 *Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (1) (2); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria e comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio.

Ai consumatori titolari di un conto di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI, gli intermediari – in aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi – forniscono, gratuitamente e almeno una volta all'anno, un documento denominato "Riepilogo delle spese", redatto in conformità del Regolamento (UE) 2018/33 del 28 settembre 2017 (3), che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento nonché: *i*) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; *ii*) il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento. Se le spese si riferiscono a servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, gli intermediari indicano questi servizi utilizzando la terminologia standardizzata impiegata nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 126-*undecies* del T.U. (4). Resta fermo quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 6, e dalla Sezione VII, paragrafo 6.3.

---

(1) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le spese addebitate al cliente per l'invio della documentazione.

(2) Per i conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre non riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare, per il quale l'estratto conto fa rinvio al documento denominato "Riepilogo delle spese".

(3) Il documento è disponibile al sito internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0033&from=EN.

(4) L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia al link: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf.

Il Riepilogo delle spese relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta l'ICC pubblicizzato nel Documento informativo sulle spese dello stesso conto di pagamento messo a disposizione dei consumatori alla data dell'invio del Riepilogo delle spese (1), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A; il Riepilogo delle spese richiama, inoltre, l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ICC e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questo fine, gli intermediari riportano in modo chiaro la frase seguente nel riquadro "Indicatore dei costi complessivi":

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto. Il documento di sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.

Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

[*Omissis*]

---

(1) Se il conto di pagamento non è più commercializzato, il Riepilogo delle spese riporta l'ICC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei consumatori (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

SEZIONE V

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

[*Omissis*]

2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste

[*Omissis*]

2.2 *Informativa precontrattuale*

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti; per i conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI, sono altresì pubblicati sul sito internet il Documento informativo sulle spese e il glossario di cui alla sezione VI, paragrafo 4.1.1-*bis*.

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti nonché il Documento informativo sulle spese e il glossario di cui alla sezione VI, paragrafo 4.1.1-*bis*, mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a disposizione con le medesime modalità.

I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione VI, e sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dagli articoli da 67-*quater* a 67-*octies* del Codice del Consumo (1) (2). Il Documento informativo sulle spese e il glossario sono redatti secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI.

---

(1) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente all'articolo 67-*duodecies* del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste, forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d'esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l'importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell'articolo 67-*ter decies* del Codice del Consumo.

(2) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

Per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori il presente paragrafo si applica secondo quanto previsto ai sensi della sezione VI-*bis*. Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto previsto ai sensi della sezione VII.

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, all'inizio della conversazione l'intermediario o il soggetto incaricato dell'offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:

- identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con l'intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67-*duodecies* e 67-*terdecies* del Codice del Consumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67-*undecies*, comma 1, del Codice del Consumo.

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio informativo e, in caso di conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-*bis* della sezione VI, il Documento informativo sulle spese e il glossario, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto (1).

[*Omissis*]

(1) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti precedentemente stipulati.

SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

[*Omissis*]

4. Informazione precontrattuale

4.1 *Contratti quadro*

4.1.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza ed estremi dell'iscrizione nell'albo (1);

b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso alla disposizione di un ordine di pagamento o all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento; per gli strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in *co-badging* (2), i diritti del cliente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2015/751).

c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente, incluse le spese connesse alla modalità o alla frequenza con cui le informazioni sono rese secondo quanto previsto dal paragrafo 8, e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse

---

(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore.

(2) Ai sensi della direttiva 2015/2366/UE, per "multimarchio in *co-badging*" si intende l'inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.

applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).

d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi e i software mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo; la procedura sicura applicabile dall'intermediario per comunicare al cliente i rischi di frode nei pagamenti o di altri abusi; le eventuali condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate oppure disposte o eseguite non correttamente; responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate, per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni e per la non corretta esecuzione degli ordini; condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (1);

f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l'esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);

g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare reclami all'intermediario, di presentare esposti alla

---

(1) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l'informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta ed è inserita nel contratto. L'informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nell'Unione Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Salvo quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1-*bis*, per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari diversi da quelli che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti (1):

1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;

2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente (2):

   i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi (3);

   ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.

---

(1) Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti possono fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo anche con modalità diverse da quelle individuate nei punti 1) e 2).

(2) Con le medesime modalità al cliente sono fornite le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/751.

(3) Se l'offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.

4.1.1-*bis* *Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori* (1)

Ai sensi dell'articolo 126-*undecies*, comma 3, del T.U., nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari impiegano nei contratti, negli annunci pubblicitari, nell'informativa precontrattuale, nelle comunicazioni periodiche e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori in forza del presente provvedimento la terminologia standardizzata europea di cui all'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale pubblicato dalla Banca d'Italia (2).

Fermo restando quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1, nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, ai sensi dell'articolo 126-*duodecies* del T.U., mettono altresì a disposizione dei consumatori, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- un documento denominato "Documento informativo sulle spese", redatto in conformità al Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre 2017 (3). Il Documento informativo sulle spese riporta tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea e inclusi nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 126-*undecies*, comma 1, del T.U. In caso di conti di pagamento "a pacchetto", il Documento informativo sulle spese riporta le spese per l'intero pacchetto, i servizi inclusi nel pacchetto e la quantità delle relative operazioni, nonché le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti;

- un glossario, contenente una spiegazione chiara almeno con riferimento ai servizi riportati nel Documento informativo sulle spese (4).

Il Documento informativo sulle spese riporta un "Indicatore dei Costi Complessivi" calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 8 della Sezione II e dall'Allegato 5A.

Il Documento informativo sulle spese è in ogni caso consegnato al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al conto di pagamento. L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è

---

(1) Il presente sottoparagrafo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 126-*decies* del T.U. Esso quindi non si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che non consentono l'esecuzione di tutte le operazioni sopra indicate (es.: conti di pagamento che consentono solo l'esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento; conti di pagamento che consentono solo il versamento di fondi e/o il prelievo di contanti).

(2) L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia al link: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf.

(3) Il documento è disponibile al sito internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0034&from=IT.

(4) L'obbligo di messa a disposizione del glossario si considera assolto attraverso il glossario riportato nel foglio informativo relativo al contratto di conto corrente per i consumatori, redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4A.

attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione della data di avvenuta consegna.

Gli intermediari conservano copia dei Documenti informativi sulle spese per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

4.1.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1 e nel sottoparagrafo 4.1.1-*bis*, l'intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

4.1.3 *Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro*

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1 e nel sottoparagrafo 4.1.1-*bis*, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione dell'operazione, l'intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

[*Omissis*]

6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna (1) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (2):

---

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

(2) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento;
b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.

a) per il pagatore,

— un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

— la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento;

b) per il beneficiario,

— un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento (1);

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

— la data valuta dell'accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo prevede il diritto del cliente di richiedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (2).

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il

---

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro, la ricevuta consegnata dall'intermediario al beneficiario contiene un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento.

(2) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario può prevedere un'informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione IV);

b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (1);

c) del Riepilogo delle spese per i conti di pagamento di cui al sottoparagrafo 4.1.1-*bis*, secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.2.

In caso di operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, subito dopo la disposizione dell'ordine di pagamento l'intermediario che presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento consegna (2) al pagatore e, se del caso, al beneficiario una ricevuta contenente le seguenti informazioni:

— la conferma del buon esito della disposizione dell'ordine di pagamento indirizzata all'intermediario di radicamento del conto del pagatore;

— un riferimento che consenta al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

— l'importo dell'operazione di pagamento;

— tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'operazione e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci.

7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa semplificata per gli strumenti di pagamento:

a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;

b) con un limite di spesa di 150 euro;

c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un importo superiore a 150 euro.

Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.

---

(1) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

(2) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:

a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E' inoltre riportata l'indicazione su come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1. Resta fermo quanto previsto al sottoparagrafo 4.1.1-*bis* per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori;

b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;

c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l'intermediario:

i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese;

ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata impossibilità tecnica. In questi casi l'intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare l'importo dei fondi caricati.

[*Omissis*]

SEZIONE VII

CREDITO AI CONSUMATORI

[*Omissis*]

6. Comunicazioni alla clientela

[*Omissis*]

6.2 *Contenuto e modalità delle comunicazioni*

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l'articolo 127-*bis* del T.U.

Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.

Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente e sul conto di pagamento; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.

6.3 *Sconfinamenti*

Ai sensi dell'articolo 125-*octies* del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:

— lo sconfinamento

— l'importo interessato

— il tasso di interesse

— la commissione di istruttoria veloce.

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

— 300 euro in assenza di apertura di credito;

— il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.

Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente e sul conto di pagamento previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.

[*Omissis*]

SEZIONE VIII

MEDIATORI CREDITIZI

1. Disposizioni applicabili

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-*sexies* del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:

- sezione I;
- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'indicatore di costo richiedano l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare all'intermediario il costo complessivo dell'attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell'indicatore;
- sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di mediazione non si applicano le deroghe all'obbligo della forma scritta previste dal paragrafo 2;
- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;
- sezione V;
- sezioni VI-*bis*, VII e XI, secondo quanto stabilito dalla presente sezione.

Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di comunicazione a distanza per lo svolgimento dell'attività di mediazione, l'invio della documentazione prescritta dalla presente sezione può avvenire per tale via.

Quando il mediatore creditizio presenta al cliente operazioni o servizi di una banca o di un intermediario con cui ha stipulato una convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta fuori sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4). In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che presenta al cliente specifici prodotti o servizi è tenuto a consegnargli contestualmente il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti.

Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al caso in cui il mediatore creditizio, in conformità dell'articolo 13 del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni, effettui la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante.

Resta fermo quanto previsto dalla sezione VI-*bis* per quanto riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII per quanto riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso intermediari del credito.

Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari disciplinati

dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al cliente la documentazione relativa all'informativa precontrattuale relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida, ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale possono essere consultati.

[*Omissis*]

Allegato 4A

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI

Conto corrente
NOME DEL CONTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca/Intermediario XXXXX (1)
Via XXXXXXXX - cap - città
Tel.: XXXXXXX – Fax: XXXXXX
[email / sito internet]
n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia
[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente
[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 euro.]
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo (1-bis).

Per saperne di più:
La **Guida pratica al conto corrent**e, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito [della banca].

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile (1-ter) e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca**.**

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato

nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
		Spese per l'apertura del conto	
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto (1-quater)	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale (2) (2-bis)	
		Rilascio di una carta di debito internazionale (2) (2-bis)	
		Rilascio di una carta di credito (2-bis)	
		Rilascio moduli assegni	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto (3)	
		Documentazione relativa a singole operazioni	
	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	
		Bonifico – SEPA	
		Bonifico – Extra SEPA	
		Ordine permanente di bonifico	
		Addebito diretto	
		Ricarica carta prepagata	

<table>
<tr><th colspan="4">PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI</th></tr>
<tr><td>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</td><td>Interessi creditori</td><td>Tasso creditore annuo nominale</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">FIDI E SCONFINAMENTI</td><td rowspan="2">Fidi</td><td>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)</td><td></td></tr>
<tr><td>Commissione onnicomprensiva (3-bis)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Sconfinamenti</td><td>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis) extra-fido</td><td></td></tr>
<tr><td>Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido (3-bis)</td><td></td></tr>
<tr><td>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido</td><td></td></tr>
<tr><td>Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE</td><td colspan="2">Contanti/ assegni circolari stessa banca</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Assegni bancari stessa filiale</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Assegni bancari altra filiale</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Assegni bancari altri istituti</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Vaglia e assegni postali</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.</td><td></td></tr>
</table>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www…..it)].

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (3.ter)

IPOTESI		

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo) Euro …
- …..

Remunerazione delle giacenze
- ….

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico
- ….

Altro

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° giorni

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento
n° giorni

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo……), che risponde entro [inserire il termine previsto dalla normativa vigente].
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro [inserire il termine previsto dalla normativa vigente], prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it.*, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- … *[altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario]*

GLOSSARIO (4)

Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Bonifico – SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico – extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a.". Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sostituiscono, nelle sezioni "Principali condizioni economiche" e "Recesso e reclami", la voce "banca" con, rispettivamente, "istituto di pagamento" e "istituto di moneta elettronica".

(1-bis) Dizione da riportare solo se nell'intestazione del foglio informativo sono riportati i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa". Il paragrafo è omesso se il prodotto offerto è un conto di base.

(1-ter) Per ciascuna voce di costo è specificata, nella colonna relativa alle spese, la parte di costo imputata a titolo di penale, onere fiscale o spesa di registrazione.

(1-quater) La spesa relativa alla voce di costo "Canone annuo per tenuta del conto" include l'imposta di bollo obbligatoria per legge, se a carico del consumatore.

(2) Ogni menzione della carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito.

(2-bis) Nelle spese fisse per "rilascio" delle carte sono ricomprese sia le spese di emissione sia le spese di gestione delle carte.

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

(3-ter) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [*oppure:* il documento informativo relativo all'apertura di credito].
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]."

(4) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca/intermediario aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nel glossario.

Allegato 5A

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI PER I CONTI DI PAGAMENTO

1. Premessa

L'ICC comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi, come indicate nel foglio informativo di cui all'Allegato 4A. Esso è riportato nel Riquadro "Indicatore dei Costi Complessivi" del Documento informativo sulle spese secondo lo schema in calce al presente Allegato.

Per il calcolo dell'ICC di un dato profilo si considera l'operatività associata al profilo stesso riportata nel paragrafo 2 "Conti di Pagamento: profili di utilizzo"; si assume inoltre che il consumatore abbia sul conto una giacenza e un patrimonio investito costante per l'intero periodo di riferimento così come riportato nel paragrafo 3 "Specifiche Tecniche".

L'ICC, che si compone di una parte fissa e una variabile, va calcolato nel modo seguente:

$$ICC = (12/t) \times (CF_t) + (12/T) \times (CV_T) \qquad \forall t, T \in [1;12]$$

dove:

- "CF" corrisponde alla componente fissa, comprensiva di tutte le voci di spesa che il consumatore dovrebbe comunque sostenere, per il solo fatto di aver sottoscritto il conto, comprese quelle relative all'invio delle comunicazioni di trasparenza;
- "CV" corrisponde alla componente variabile, ossia a tutti i costi – spese e commissioni - che il cliente sostiene in relazione alla sua operatività sul conto. A tal fine, le banche calcolano il costo complessivo che sarebbe sostenuto dal consumatore ipotizzando livelli di utilizzo ottenuti selezionando uno tra i sei profili previsti per i conti "a pacchetto" ovvero il singolo profilo individuato per i conti "a consumo" (cfr. *infra*); per i conti che prevedono una franchigia di operazioni su base infrannuale, va ipotizzato che il numero di operazioni annue previste dal profilo si ripartisca uniformemente nell'anno;
- "t" rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese fisse;
- "T" rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese variabili.

2. Conti di Pagamento: Profili di Utilizzo

	Conto a pacchetto						Conto a consumo
	Giovani	Famiglie con operatività bassa	Famiglie con operatività media	Famiglie con operatività elevata	Pensionati con operatività bassa	Pensionati con operatività media	Operatività bassa
Operatività corrente - gestione della liquidità							
elenco movimenti allo sportello	10 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)	5 (0)	7 (0)	3
elenco movimenti tramite canali alternativi	22 (32)	17 (24)	21 (26)	35 (41)	5 (10)	18 (25)	3
Prelievo contante allo sportello	5 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)	6 (0)	8 (0)	6
versamenti in contante e assegni	7	9	10	10	6	6	12
comunicazione trasparenza	4	4	4	4	4	4	4
invio estratto conto	4	4	4	4	4	4	4
Servizi di pagamento							
carta di debito							
rilascio	1	1	1	1	1	1	1
Prelievo ATM presso propria banca	33 (38)	36 (43)	37 (42)	38 (44)	28 (34)	34 (42)	18
Prelievo ATM presso altra banca	5	4	7	5	2	4	6
prelievo ATM Paesi UE	2	1	2	2	1	1	0
carta prepagata							
canone / una tantum	1	0	0	0	0	0	0
ricariche tramite internet	5	0	0	0	0	0	0
operazioni di pagamento con carta di debito(es. Pagobancomat)							
operazioni	36	46	54	52	20	32	20
carta di credito							
rilascio	0	0	1	1	0	1	0
invio estratto conto	0	0	12	12	0	12	0
assegni, utenze, imposte							
pagamenti con assegni	2	7	9	11	5	10	3
addebiti diretti	6	12	18	24	18	24	12
pagamenti imposte o tasse	2	4	2	2	2	2	0
ordini permanenti di bonifico							
rata mutuo - addebito in conto	0	12	12	12	0	0	0
finanziamento rate acquisti - addebito in conto	0	12	0	0	0	0	0
Bonifici							
Accredito stipendio o pensione	6	12	12	12	12	12	12
verso l'Italia disposti allo sportello con addebito in conto	2 (0)	3 (0)	4 (0)	5 (0)	3 (0)	4 (0)	4
verso l'Italia disposti tramite Internet	7 (9)	1 (4)	4 (8)	5 (10)	0 (3)	2 (6)	2
pagamenti ricevuti tramite bonifico	4	2	4	6	2	3	2
Servizi di finanziamento							
Mutuo	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Altri finanziamenti	No	Sì	No	No	No	No	No
Servizi di investimento							
Deposito titoli	No	No	No	Sì	No	Sì	No
Totale operazioni	**164**	**201**	**228**	**253**	**124**	**189**	**112**

I profili di utilizzo si riferiscono all'operatività del solo titolare del conto, senza considerare eventuali cointestazioni e servizi accessori utilizzati da un familiare.

Alcune voci dei profili presentano un secondo valore indicato tra parentesi che fa riferimento al numero di operazioni che descrivono l'utilizzo del conto per un cliente che opera esclusivamente tramite canali alternativi.

I profili riferiti alle "famiglie" vanno utilizzati anche con riferimento a singoli individui, titolari di conto, diversi da "giovani" e "pensionati".

3. Specifiche tecniche per il calcolo dell'ICC per i conti di pagamento

Canone periodico annuo

Per i *prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi*, il canone deve essere calcolato al netto dello "sconto" derivante dall'utilizzo di quei servizi tipici del corrispondente profilo. Ad esempio, per *prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi* destinati ai profili "famiglie con operatività elevata" e "famiglie con operatività molto elevata", il canone deve essere ridotto dell'eventuale sconto imputabile al pagamento delle rate di mutuo.

Per i *prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza e/o del patrimonio investito*, il canone deve essere calcolato al netto dello "sconto" previsto al raggiungimento e/o mantenimento delle soglie predefinite, purché tipiche / coerenti con il profilo. Ad esempio, per i *prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza* destinati al profilo "famiglie con operatività media", il canone deve essere ridotto dello sconto previsto per una giacenza di 5.000 €, per il profilo "famiglie con operatività elevata" lo sconto è invece imputabile ad una giacenza di 5.500 € (vedi tabella seguente).

Di seguito si indicano le soglie per profilo di utilizzo, funzionali al calcolo del canone per i prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza o del patrimonio investito:

	Giacenza media	**Patrimonio investito**
giovani	1.500 €	0 €
famiglie con operatività bassa	4.000 €	6.000 €
famiglie con operatività media	5.000 €	33.000 €
famiglie con operatività elevata	5.500 €	80.000 €
pensionati con operatività bassa	4.000 €	30.000 €
pensionati con operatività media	6.000 €	85.000 €

Per "giacenza media" si intende la media semplice dei saldi contabili; per "patrimonio investito" si intende l'ammontare investito in servizi di investimento ed assicurativi.

Nel caso di conto a consumo, ai fini del calcolo dell'indicatore devono contribuire le spese di liquidazione di interessi creditori definite su base annuale.

Elenco movimenti

Prezzo sportello: il costo da inserire deve essere quello relativo alla "richiesta elenco movimenti allo sportello".

Prezzo canali alternativi: il costo da inserire è quello relativo alla richiesta dell'elenco movimenti attraverso il canale internet, il telefono o l'ATM evoluto.

Prelievo di contante allo sportello

Va considerata la commissione su prelievi di contante allo sportello per importi superiori a 500 €.

Versamenti in contante ed assegni

La commissione deve essere definita in funzione delle caratteristiche del prodotto. Ad esempio, nel caso di conti on-line in cui le operazioni "versamenti in contante" ed "assegni versati" presuppongono una interazione con lo sportello o con l'ATM vanno considerati gli eventuali costi sostenuti dal cliente per effettuare tali operazioni.

Comunicazione di trasparenza

La voce si riferisce alla "spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza" e deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali spese di invio al cliente (es. spese postali). L'operazione non genera costi per linea di estratto conto a pagamento.

In caso di conto on-line si deve considerare la "spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza" che minimizza il costo per il cliente (es. invio via mail), altrimenti l'invio si intende cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale.

Invio estratto conto

La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L'operazione non genera linea di estratto conto a pagamento.

In caso di conto on-line si deve considerare la "spesa per invio estratto conto" che minimizza il costo per il cliente (es. invio via mail), altrimenti l'invio si intende cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale.

Rilascio carta di debito

Le spese fisse per "rilascio" della carta includono sia le spese di emissione sia le spese di gestione della carta (es. canone) e devono essere computate in modo coerente rispetto alle esigenze del cliente (definite all'interno del profilo).

Prelievi ATM stessa banca, prelievi ATM altra banca e prelievi ATM Paesi UE

La commissione per i prelievi con carta di debito deve tener conto delle caratteristiche specifiche del prodotto. Alcuni c/c prevedono, infatti, un numero di operazioni gratuite incluse nel canone (soprattutto con riferimento ai prelievi presso altra banca). Ad esempio, possono risultare gratuiti i primi 30 prelievi ATM altra banca mentre ai successivi viene applicata una commissione. La dicitura "prelievi ATM altra banca" si riferisce ai prelievi sul circuito nazionale presso ATM di banche non appartenenti allo stesso gruppo bancario.

Operazioni di pagamento con carta di debito (es. Pagobancomat)

L'operazione non presenta commissioni e non genera costi per linea di estratto conto a pagamento se effettuata tramite circuito Pagobancomat. Viceversa si devono considerare le eventuali commissioni previste dal circuito.

Carta prepagata – canone/una tantum

Il canone/una tantum della carta prepagata corrisponde al costo fisso che il consumatore sostiene per l'accesso al servizio.

Carta prepagata – ricariche tramite internet

La voce di costo da considerare è quella relativa alla commissione per ricaricare la carta prepagata tramite canale internet.

Rilascio carta di credito

Le spese fisse per "rilascio" della carta includono sia le spese di emissione sia le spese di gestione della carta (es. canone).

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: nell'ambito delle differenti tipologie di carte offerte alla clientela (Visa, Mastercard ecc.), la banca deve considerare quella con il canone più basso.

Per i profili che utilizzano il servizio (*"famiglie con operatività media"*, *"famiglie con operatività elevata"*, *"pensionati con operatività media"*) la spesa annua con carta di credito si intende pari a 2.112 € [1]. Questo importo va utilizzato per calcolare il canone nel caso in cui il contratto preveda un onere differenziato in base alla spesa effettuata. Ad esempio, se è definita una soglia di spesa minima di 1.000 € oltre la quale non è dovuto il canone, nell'ICC va incluso un importo pari a 0; se invece la soglia è pari a 2.500 €, va incluso l'importo previsto a carico del cliente.

Invio estratto conto per la carta di credito

Qualora la società emittente risulti diversa dalla banca stessa, la singola spesa per invio e/c della carta di credito è predefinita pari a 1,03 €. Viceversa, il prezzo è quello applicato dalla banca e riportato nel foglio informativo.

Pagamenti con assegno

Ai fini del calcolo del prezzo deve essere considerato il "costo del singolo assegno".

Addebito diretto

La commissione da applicare è quella riferita al "pagamento con addebito diretto".

Pagamenti imposte e tasse

La commissione da adottare è quella riferita ai pagamenti con delega unificata (F23 – F24).

Ordine permanente di bonifico - rata mutuo e Ordine permanente di bonifico - finanziamento rate acquisti

Per ciascuna voce, si devono considerare le commissioni effettivamente applicate agli ordini permanenti di bonifico per le due tipologie di finanziamento rateale.

Bonifici verso l'Italia allo sportello con addebito in conto e bonifici verso l'Italia tramite internet

La commissione da adottare è quella riferita ai bonifici su altra banca.

Spese per operazioni non incluse nel canone

In caso di conto a pacchetto, se il numero di operazioni annue che generano linea di estratto conto a pagamento è superiore al numero di operazioni comprese nel canone, si deve considerare il costo della linea estratto conto per le operazioni eccedenti.

In caso di conto a consumo, ai fini della definizione dell'indicatore , la banca deve considerare il costo della linea estratto conto per le operazioni che generano linea di e/c a pagamento.

[1] Ottenuta moltiplicando il numero di invii estratto conto della carta credito previsti dai profili per lo scontrino medio per la carta di credito (176 €).

Riquadro "Indicatore dei Costi Complessivi" da includere nel Documento informativo sulle spese

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO	SPORTELLO	ONLINE

IMPOSTA DI BOLLO	

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione nel sito)

Allegato 6

SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO	SPORTELLO	ONLINE

IMPOSTA DI BOLLO	

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.

Allegato 6A

SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE DEI CONTI "IN CONVENZIONE"

LA MIGLIORE OFFERTA ALTERNATIVA DI CONTO

PROFILO	SPORTELLO	ONLINE

IMPOSTA DI BOLLO	

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.

19A04374

UNIVERSITÀ TELEMATICA «PEGASO»

DECRETO 25 giugno 2019.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto dell'Università telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2018;

Visto l'art. 5, lettera *y)*, del vigente statuto di ateneo, secondo il quale il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

Visto il verbale del 19 novembre 2018, con il quale il consiglio di amministrazione ha deliberato la trasformazione dell'Università telematica Pegaso mediante adozione della forma giuridica della società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione di «Università telematica Pegaso S.r.l.» e la consequenziale modifica statutaria;

Vista la comunicazione n. 5726 del 20 novembre 2018, con la quale è stato inoltrato al MIUR l'atto di trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 s.s. del codice civile ed il relativo statuto e verbale del consiglio di amministrazione del 19 novembre 2018, affinché desse parere in merito;

Vista la nota del MIUR n. 645 del 14 gennaio 2019, con la quale ha comunicato di aver richiesto al Consiglio di Stato parere in ordine alla possibilità che un'università non statale si trasformi in società di capitali e, pertanto, di riservarsi di riesaminare la questione in attesa di acquisire predetto parere;

Vista la memoria, numero affare 00018/2019, presentata in data 8 maggio 2019 dall'ateneo al Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi;

Preso atto del parere positivo espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 maggio 2019, in merito alla sopramenzionata richiesta di trasformazione;

Vista la nota del MIUR n. 10282 del 19 giugno 2019, acquisita agli atti del protocollo di ateneo al n. 11426 del 19 giugno 2019, con la quale il capo del Dipartimento, prof. Giuseppe Valditara, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato nonché del Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, ha comunicato il nulla osta in merito alla modifica statutaria proposta dall'ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista l'iscrizione al registro delle imprese presentata in data 20 giugno 2019 e conclusasi positivamente in data 25 giugno 2019;

Ravvisata la necessità di predisporre la modifica dello statuto di ateneo e di istruire l'*iter* per la consequenziale richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università telematica Pegaso s.r.l., così come deliberato nella seduta del consiglio di amministrazione del 19 novembre 2019 ed approvato dal MIUR con nota n. 10282 del 19 giugno 2019.

Art. 2.

È approvata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale -, del nuovo statuto di ateneo, che si allega al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso, in copia, alla *Gazzetta Ufficiale* e, in originale, acquisito nell'apposita raccolta interna di questo ateneo e trasmesso all'ufficio competente per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Art. 4.

Il presente statuto entra in vigore alla data odierna.

Napoli, 25 giugno 2019

Il presidente: IERVOLINO

==== ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N.6.395 ====

================== STATUTO DELLA SOCIETA' ==================

============== ART. 1. ISTITUZIONE E FINALITÀ ==============

1. E' istituita l'Università telematica ====================
========== "UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO S.R.L.", ==========
di seguito denominata Università, con sede centrale in Napoli. ==

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali. =======================

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. ==

4. Tra le attività dell'Università rientra altresì anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. ==

5. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica. ====

6. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto. =====

================= ART.2. PRINCIPI GENERALI =================

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla società «Università Telematica Pegaso S.p.a.» con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e procede ai relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti. ==

2. Allo sviluppo delle finalità dell'Università potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenerne l'impegno dei promotori. ==================================

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. ==

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. ==============================

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative. =========

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi. ======================================

7. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ===

8. L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di collaborazione alle attività di società e/o di altri organismi. La collaborazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ==================================

9. L'Università regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti. ===

10. L'Università per le proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. =================

================ **ART. 3. CAPITALE SOCIALE** ================

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 c.c.. =========

=============== **ART. 4. ORGANI E STRUTTURE** ===============

1. Sono organi della Università, oltre a quanto previsto dal codice civile: ==

a. il Consiglio di Amministrazione; ======================

b. il Presidente; ======================================

c. il Comitato Esecutivo; =================================

ed inoltre: ===

d. il Rettore; ===

e. il Senato Accademico; =====================================

f. il Nucleo di valutazione interno; ========================

g. il Collegio dei Revisori dei conti e dei Sindaci. ========

2. Costituiscono strutture accademiche didattiche e di ricerca: ==

a. i Consigli di Facoltà; ==================================

b. i Consigli di corso di laurea; ==========================

c. i Dipartimenti. ==

=========== **ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ===========

1. L'Università è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più amministratori, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale. Gli amministratori possono essere sia soci che non soci. La firma e la rappresentanza sociale sia in giudizio che di fronte a terzi è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo viene nominato con decisione dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina. ==

2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati; la revoca è disposta con delibera dell'assemblea dei soci. ==

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e il Vice Presidente. ================================

4. L'Amministratore Delegato, ove il Consiglio di Amministrazione decida di nominarlo, deve essere scelto all'interno del consiglio. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le deleghe conferite all'Amministratore Delegato. =============

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. =====================

6. Al Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano gli articoli 2381, 2388, e 2390 c.c.. ==

============= **ART. 6. COMPITI E POTERI DEL CDA** =============

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci e può nominare direttori, institori o procuratori. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. ======================================

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di Amministrazione: ==

a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi; ==

b. nomina il Rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro con facoltà di revoca in qualsiasi momento; ==

c. delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio nonché dei corsi master, dei corsi di perfezionamento e di alta formazione; ==================================

d. sentito il parere del Rettore, nomina un Rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore; ==

e. sentito il parere del Rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore; ====================

f. nomina i Presidi delle Facoltà con possibilità di revoca in qualsiasi momento; ==

g. nomina i Direttori di dipartimento con facoltà di revoca in qualsiasi momento; ==

h. propone a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti; =

i. delibera su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; =============

j. nomina il Direttore Amministrativo con facoltà di revoca in qualsiasi momento; ==

k. nomina l'Amministratore Delegato con facoltà di revoca in qualsiasi momento; ==

l. nomina il Direttore Generale con facoltà di revoca in qualsiasi momento; ==

m. nomina il Presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo con facoltà di revoca in qualsiasi momento; =======

n. approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del Senato Accademico e delle Facoltà interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei suoi confronti pervenute dal Rettore; ===========================

o. approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; ===============

p. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; ==================================

q. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite al successivo art. 15, comma 2 e 3; ===============

r. definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; ====================================

s. delibera sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306; ====================================

t. delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; =======

u. delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; ===========================

v. delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Università anche nel maggior termine di cui all'art.2478 bis I comma c.c.; ================================

w. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; ========================

x. delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive; ===============================

y. delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente da sottoporre all'Assemblea dei soci; =====

z. delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n.168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo, nonché per i regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi consigli di Facoltà; =

aa. può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; ========================

bb. delibera su proposta del Senato Accademico, il regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; ====================================

cc. determina eventuali compensi per il Rettore, per il Senato Accademico, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; ==

dd. destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; ========================

ee. delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; ========

ff. delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente; ===

gg. delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca; ===============
hh. delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi; =============
ii. delibera su proposta del Senato Accademico il regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre, su proposta del Senato Accademico, i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164. =====================================

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. =======================

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. ==

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di fax o di telegramma o di e-mail. In caso di urgenza l'adunanza può essere convocata, mediante fax o telegramma o e-mail, con preavviso di almeno un giorno prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno. ==

6. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante individuato tra i membri del CdA che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale; ==
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========================
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione; ==
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; ==
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Università, nei quali componenti del Consiglio di Amministrazione potranno affluire, do-

vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. ==

=============== **ART. 7. IL PRESIDENTE DEL CDA** ===============

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: ==========

a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie; ===

b. nomina ad ogni seduta del consiglio un membro quale Segretario verbalizzante; ==

c. ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio; ===

d. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; ==========

e. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; ==

f. è membro del Senato Accademico; ==========================

g. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; ===

h. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. =======

=============== **ART. 8. IL COMITATO ESECUTIVO** ===============

1. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere a costituire un Comitato esecutivo quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato dell'Università ove nominato, dal Rettore e da un consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo. =================================

2. Possono essere invitati a partecipare al Comitato esecutivo, senza diritto di voto, i presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza. ==========

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la giunta delibera: ===============================

a. a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; ==

b. sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale; ==

c. sentito il Consiglio di Facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio; ===================

d. sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; ==

e. sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca. ====================
4. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza ed adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====================
5. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. =============

==================== **ART. 9. IL RETTORE** ====================

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro. ==
2. Il Rettore dura in carica un triennio e può essere confermato. ==
3. Il Rettore: ==
a. riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università; ==
b. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; ==
c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; =======
d. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; ==================================
e. esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; ========
f. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; =======
g. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; ==
h. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; =====
i. vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; ==
j. esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti; =============
k. adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; ===========================
l. propone al Consiglio di Amministrazione le azioni disci-

plinari nei confronti del personale docente e, ottenutone il consenso, ne avvia l'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina secondo le modalità e termini di cui all'art. 4 della legge 18 del 16 gennaio 2006.

4. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

5. Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10. IL SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle Facoltà istituite, dai Direttori di dipartimento e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:

a. elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d. esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f. stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza».

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso. Ove fosse stato nominato il Direttore Generale questo sostituisce di diritto il Direttore Amministrativo.

ART. 11 . IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. ==

====== **ART. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI SINDACI** ======

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università, che può svolgere anche le funzioni di cui all'art. 2477 c.c., è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. =======

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione. ==============================

==================== **ART. 13. LE FACOLTÀ** ====================

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. ==

2. Le Facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre tra docenti e ricercatori. ==

3. Sono organi della Facoltà: ================================

a. il Preside; ==

b. il Consiglio di Facoltà. =================================

4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside: ======================

a. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno; ==============================

b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica; ========================

c. cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà; ===

d. è membro di diritto del Senato Accademico; ================

e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento. =======

5. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo e non di ruolo. ==================

Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. ===

============= **ART. 14. IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ** =============

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e non ruolo. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di Facoltà sono

stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b. la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 15. TITOLI RILASCIATI

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.

ART. 16. RICERCA, ACCORDI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

ART. 17. IL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 15 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati

dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. ==

====================== **ART. 18. DOCENTI** ======================

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. ==================================

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. ============

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, lo stato di quiescenza e di previdenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per le altre forme di assicurazioni sociali, si osservano oltre le disposizioni di cui all'art. 4 L. 29 luglio 1991, n. 243 e s.s. m.m. e i.i., le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. ==

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali. ========================

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. ==================================

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. ====

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. ===========================

================ **ART. 19. ATTIVITÀ DI DOCENZA** ================

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. ========================

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università. ==============================

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata. ====

================= **ART. 20. I DIPARTIMENTI** =================

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i Dipartimenti. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a. promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b. organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c. gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

a. il Direttore;

b. il Consiglio di Dipartimento.

ART. 21. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b. propone gli orientamenti generali di ricerca;

c. sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e. è membro di diritto del Senato Accademico;

f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo e non di ruolo, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o d'impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

ART. 22. IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti,

e dei collaboratori all'attività di ricerca; ================

b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione; ===========

c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca; ===================

d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di ricerca; ===

e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; ======================================

f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; ===========

g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; ==================================

h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione. ==========

============== **ART. 23. IL DIRETTORE GENERALE** ==============

1. Il Direttore Generale dell'Università, allorché nominato, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. ==

2. Il Direttore Generale dell'Università può ricoprire anche la funzione di Direttore Amministrativo. ====================

============ **ART. 24. L'AMMINISTRATORE DELEGATO** ============

1. L'Amministratore Delegato, allorché nominato, è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore Delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. ==

2. L'Amministratore Delegato partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione. ====================================

=========== **ART. 25. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** ===========

1. Il Direttore Amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a tre anni rinnovabili, tra persone dota-

te di adeguata esperienza previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore amministrativo e il relativo trattamento economico. ==

================ **ART.26. CENTRI DI RICERCA** ================

1. L'Università può costituire Centri di ricerca. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi. ==

2. L'Università può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato Accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. ==

=============== **ART.27. STRUTTURE DI SERVIZIO** ===============

1. L'Università può costituire strutture di servizio. Appartengono alle strutture di servizio: ========================

a. la Biblioteca; ==

b. il Centro servizi e-learning; ============================

c. le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca. ====

2. La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. ==

3. Il Centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. ==========

=============== **ART. 28. ASSEGNI DI RICERCA** ===============

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento. ==

==== **ART. 29. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI GENERALI** ====

1. Il Presente Statuto entra in vigore secondo le disposizioni di legge ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ==

2. Per quanto non previsto da questo statuto, si applicano le vigenti norme sulle società a responsabilità limitata. ====

Napoli, 19 (diciannove) novembre 2018 (duemiladiciotto) =====

Firmato ==

Danilo Iervolino ==

Stefano Paladini Notaio (segue sigillo) ====================

==

19A04373

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 407 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 MG/ML EYE DROPS, SOLUTION BOTTLE 5 ML dalla Grecia con numero di autorizzazione 66071/13/29-8-2016, intestato alla società Novartis Hellas e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Belgium e da Alcon Cusi S.A. Barcelona, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627041 (in base 10) 1CJFP1 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene 5,45 mg di moxifloxacina cloridrato equivalente a 5 mg di moxifloxacina base.

Ogni goccia di collirio contiene: 190 microgrammi di moxifloxacina.

Eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acqua depurata.

Piccole quantità di sodio idrossido e acido cloridrico possono essere aggiunte per mantenere i normali livelli di acidità (pH).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners s.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627041.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627041.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04364

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 408 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LORENIN 1 MG COMPRIMIDOS - 30 COMPRIMIDOS dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275404, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda e prodotto da Iberfar - Industria Farmaceutica S.A., da Pfizer Ireland Pharmaceuticals e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop s.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341039 (in base 10) 19BP7H (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharm@Idea s.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

S.C.F. s.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341039.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043341039.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04365

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determina IP n. 409 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ESTINETTE «75 microgramas/ 20 microgramas comprimidos revestidos» 63 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994280, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal e prodotto da Gedeon Richter Plc., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop s.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 047632017 (in base 10) 1FFMNK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato. Rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharma Partners s.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Pharm@Idea s.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 047632017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 047632017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04366

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»

Estratto determina IP n. 419 dell'11 giugno 2019

Al medicinale YELLOX «0.9 mg/ml - *Eye drops*, *solution* -1 *bottle* autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola - Isola 1, Torre 1 - Int. 120 80035 Nola NA.

Confezione:

YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011 (in base 10) 1FKQHV (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione 1 ml di soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac.

eccipienti: acido borico, borace, sodio solfito anidro (E221), benzalconio cloruro (vedere paragrafo 2), tiloxapol, povidone (K30), disodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per mantenere i valori di acidità nella norma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

YELLOX «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011;

RR — medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04367

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 421 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX SR 2 mg retard tabletta 30 tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/03, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gmm Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione:

XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 043881174 (in base 10) 19V4QQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 2 mg di alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato, indigotina (E132).

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 043881174;

classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

XANAX «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C. n. 043881174;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04368

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 422 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX SR 1 mg *retard tabletta* 30 *tabletta* dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/02, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881186 (in base 10) 19V4R2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 1 mg di alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881186; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881186; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04369

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 423 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX SR 0,5 mg *retard tabletta* 30 *tabletta* dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/01, intestato alla società Pfizer Kft. e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881198 (in base 10) 19V4RG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 0,5 mg di alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato, indigotina (E132).

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881198; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - codice A.I.C.: 043881198; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04370

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina IP n. 436 dell'11 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg/ml *picaturi orale, solutie sticlă* 20 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 5076/2012/01-02-03, intestato alla società UCB Pharma GmbH e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l. e da Nextpharma S.a.s., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955043 (in base 10) 18YW93 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Ciascun ml di gocce orali soluzione contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato.

Una goccia di soluzione contiene 0,5 mg di cetirizina dicloridrato. Eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E 218), propile paraidrossibenzoato (E 216), sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

PB Beltracchini S.r.l., via S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955043; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955043; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04371

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto determina IP n. 437 del 12 giugno 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CENTRAC «10 mg *tablet*» 20 *tablets* dalla Grecia con numero di autorizzazione 41121/10/31.05.2011, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Freiburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 047637018 (in base 10) 1FFSJU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di prazepam;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 - PRAZENE 10 mg e 20 mg compresse contiene lattosio), cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 047637018; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 047637018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04372

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 giugno 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1301
Yen	122,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,626
Corona danese	7,4682
Lira Sterlina	0,89248
Fiorino ungherese	320,21
Zloty polacco	4,2639
Nuovo leu romeno	4,7196
Corona svedese	10,6455
Franco svizzero	1,12
Corona islandese	140,1
Corona norvegese	9,7808
Kuna croata	7,4163
Rublo russo	73,1393
Lira turca	6,5511
Dollaro australiano	1,6235
Real brasiliano	4,3877
Dollaro canadese	1,5004
Yuan cinese	7,8365
Dollaro di Hong Kong	8,8634
Rupia indonesiana	16098,27
Shekel israeliano	4,0512
Rupia indiana	78,6445
Won sudcoreano	1339,72
Peso messicano	21,7522
Ringgit malese	4,7052
Dollaro neozelandese	1,7086
Peso filippino	58,869
Dollaro di Singapore	1,5453
Baht tailandese	35,423
Rand sudafricano	16,7993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A04355

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,132
Yen	123,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,64
Corona danese	7,4687
Lira Sterlina	0,89085
Fiorino ungherese	320,5
Zloty polacco	4,2678
Nuovo leu romeno	4,7252
Corona svedese	10,6828
Franco svizzero	1,1233
Corona islandese	140,5
Corona norvegese	9,77
Kuna croata	7,414
Rublo russo	73,0227
Lira turca	6,5752
Dollaro australiano	1,6273
Real brasiliano	4,3893
Dollaro canadese	1,5002
Yuan cinese	7,8243
Dollaro di Hong Kong	8,87
Rupia indonesiana	16116,85
Shekel israeliano	4,0544
Rupia indiana	78,6155
Won sudcoreano	1337,48
Peso messicano	21,6783
Ringgit malese	4,7123
Dollaro neozelandese	1,7206
Peso filippino	58,81
Dollaro di Singapore	1,5446
Baht tailandese	35,403
Rand sudafricano	16,714

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A04356

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1323
Yen	122,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,614
Corona danese	7,4678
Lira Sterlina	0,88805
Fiorino ungherese	321,43
Zloty polacco	4,2608
Nuovo leu romeno	4,725
Corona svedese	10,68
Franco svizzero	1,1252
Corona islandese	141,5
Corona norvegese	9,782
Kuna croata	7,413
Rublo russo	73,3013
Lira turca	6,555
Dollaro australiano	1,6292
Real brasiliano	4,3661
Dollaro canadese	1,5059
Yuan cinese	7,8346
Dollaro di Hong Kong	8,857
Rupia indonesiana	16125,56
Shekel israeliano	4,0561
Rupia indiana	78,491
Won sudcoreano	1337,81
Peso messicano	21,6615
Ringgit malese	4,7075
Dollaro neozelandese	1,7206
Peso filippino	58,815
Dollaro di Singapore	1,5445
Baht tailandese	35,379
Rand sudafricano	16,7129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A04357

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1289
Yen	122,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,581
Corona danese	7,4678
Lira Sterlina	0,88948
Fiorino ungherese	322
Zloty polacco	4,2574
Nuovo leu romeno	4,7221
Corona svedese	10,6968
Franco svizzero	1,1207
Corona islandese	141,5
Corona norvegese	9,772
Kuna croata	7,4128
Rublo russo	72,9275
Lira turca	6,6343
Dollaro australiano	1,6336
Real brasiliano	4,3429
Dollaro canadese	1,5021
Yuan cinese	7,8144
Dollaro di Hong Kong	8,8375
Rupia indonesiana	16135,37
Shekel israeliano	4,053
Rupia indiana	78,4745
Won sudcoreano	1335,74
Peso messicano	21,6384
Ringgit malese	4,7068
Dollaro neozelandese	1,7201
Peso filippino	58,556
Dollaro di Singapore	1,5423
Baht tailandese	35,25
Rand sudafricano	16,7876

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A04358

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1265
Yen	121,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,54
Corona danese	7,4676
Lira Sterlina	0,89093
Fiorino ungherese	321,53
Zloty polacco	4,2534
Nuovo leu romeno	4,7233
Corona svedese	10,639
Franco svizzero	1,1211
Corona islandese	141,5
Corona norvegese	9,7728
Kuna croata	7,4105
Rublo russo	72,388
Lira turca	6,6427
Dollaro australiano	1,6324
Real brasiliano	4,3423
Dollaro canadese	1,5018
Yuan cinese	7,7997
Dollaro di Hong Kong	8,817
Rupia indonesiana	16128,1
Shekel israeliano	4,0518
Rupia indiana	78,608
Won sudcoreano	1333,6
Peso messicano	21,6073
Ringgit malese	4,6981
Dollaro neozelandese	1,7241
Peso filippino	58,539
Dollaro di Singapore	1,5403
Baht tailandese	35,101
Rand sudafricano	16,6529

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A04359

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Italiana di San Francesco d'Assisi, in Foligno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia Italiana di San Francesco d'Assisi, con sede in Foligno (Perugia).

19A04360

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Confraternita della B.V. di S. Luca, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, la Confraternita della B.V. di S. Luca, con sede in Bologna, ha assunto la nuova denominazione di «Confraternita della Beata Vergine di San Luca», con sede in Bologna.

19A04362

Soppressione del Monastero delle Clarisse, detto di S.M. degli Angeli, in Fiesole

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2019, viene soppresso il Monastero delle Clarisse, detto di S. M. degli Angeli, con sede in Fiesole (FI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

19A04363

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-156) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.